



COMUNE DI SERDIANA

OGGETTO: Conferma aliquota dell'addizionale comunale IRPEF .

PRESENTA
IL SINDACO

Roberto Meloni



COMUNE DI SERDIANA

- **Proposta Consiglio comunale del 08.05.2013**

IL SINDACO

- **PREMESSO** che :
- - l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 12, comma 1, della Legge 13 maggio 1999 n. 133, dall'art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, dall'art. 28, comma 1, della Legge 21 novembre 2000 n. 342, dall'art. 67, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dall'art. 11 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, testualmente recita:
- *“1.E’ istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.*
- *2.Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo e conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all’art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest’ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni ad esse trasferite.*
- *3. I comuni possono deliberare la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell’interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L’efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in assenza dei decreti di cui al comma 2.*



COMUNE DI SERDIANA

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000, collegato alla finanziaria 2001, stabilisce che “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione”;
- DATO ATTO CHE l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale ha differito al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- VISTA la deliberazione C.C. n. 67 del 03.11.98 con la quale, in base al D.Lgs 28.09.98 n. 360, si istituisce una aliquota addizionale IRPEF, nella misura dello 0,1% con decorrenza dall'anno 1999;
- CONSIDERATO che attualmente l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,2%;
- CONSIDERATO che per l'anno 2013 è possibile procedere all'aumento delle aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF;
- RITENUTO che non si rende necessario, per l'anno 2013, l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale;
- DATO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale è stimato in € 38.000,00

PROPONE

- di non variare l'aliquota dell'addizionale comunale e di confermare quella esistente, pari allo 0,2%;
- di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda agli adempimenti previsti dall'art. 1 c. 3 del suddetto D.Lgs 360.



COMUNE DI SERDIANA

Grazie:

Roberto Meloni